

SENATO DELLA REPUBBLICA

III COMMISSIONE

(Affari esteri e colonie)

RIUNIONE DEL 18 NOVEMBRE 1948

(2ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GALLETTO

INDICE

Disegno di legge :

(Seguito della discussione ed approvazione)

« Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, relativo alla soppressione del Corpo di polizia della Africa Italiana » (N. 59). — *Oratori*: Presidente, Grisolia *relatore*, Carboni . . . Pag.

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Alberti Antonio, Bastianetto, Carboni, Carrara, Casadei, Ciasca, Cosattini, Facchinetti, Galletto, Grisolia, Lucifero, Pasquini, Pastore, Persico, Pietra e Schiavone.

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge: « Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, relativo alla soppressione del Corpo di polizia dell'Africa Italiana » (Numero 59).

GRISOLIA, *relatore*. Ricorda che il disegno di legge in esame tende a regolarizzare una situazione di fatto, creatasi in favore di alcuni agenti del soppresso Corpo di polizia dell'Africa Italiana durante il periodo di tempo intercorso tra il 25 luglio 1943 ed il 4 giugno 1944; situazione che va comunque risolta onde evitare il perpetuarsi di gravi irregolarità di bilancio nella corresponsione delle indennità di detti agenti che ammontano a 116, di cui: 102 trasferiti all'Amministrazione di Pubblica sicurezza, 9 congedati a domanda, 1 congedato d'autorità in applicazione dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, e 4 deceduti.

Rileva che, come si legge nella relazione del Ministro proponente, durante l'indicato periodo, i predetti agenti dell'ex P. A. I. (sottufficiali e guardie) acquisirono il diritto alla promozione al grado superiore in base al Regolamento generale del Corpo, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754. Sottoposti ad apposita procedura di avanzamento nei modi e termini di legge, gli agenti in parola furono dichiarati idonei al grado superiore, ma i quadri di avanzamento proposti da regolari Commissioni, nominate coi criteri di cui all'articolo 169 del citato Regolamento, non furono approvati dal Ministro dell'Africa Italiana, come prescritto dagli articoli 157 e 174

del Regolamento stesso, in quanto il comando generale della P. A. I. — sopravvenuto l'armistizio dell'8 settembre 1943 e non riconoscendo legale il governo della sedicente repubblica sociale — ritenne di dover rinviare il perfezionamento delle promozioni in oggetto, pur provvedendo nel frattempo a dare comunicazione ufficiale agli interessati delle promozioni ad essi conferite, con autorizzazione a rivestire di fatto il nuovo grado e curando, inoltre, la corresponsione degli assegni relativi a tale nuovo grado.

Osserva che, com'è noto, l'organico del detto Corpo fu a suo tempo disciplinato dai regolamenti approvati coi regi decreti 10 giugno 1937, n. 1211, e 6 giugno 1940, n. 754. Tale organico consisteva in un ruolo ufficiali, rappresentato da 245 elementi, ed un ruolo agenti nazionali (sottufficiali e guardie), costituito da 3.450 elementi di cui: 650 sottufficiali (marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli ordinari, brigadieri e vice brigadieri), e 2.800 guardie scelte, guardie di polizia e allievi guardie. In realtà gli ufficiali non superarono mai i 219; mentre gli effettivi dei sottufficiali e militari di truppa raggiunsero le 3.492 unità, superando così di 42 unità l'organico come sopra previsto.

Col decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, il Corpo della P. A. I. venne soppresso e nel contempo fu disposto il trasferimento del personale di detto Corpo nei ruoli dell'Amministrazione di Pubblica sicurezza, trasferimento da effettuarsi previe le prescritte procedure epurative e con le limitazioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 dello stesso decreto legislativo.

In effetti, oggi si ha la seguente situazione: dei 219 ufficiali, tre (due generali e un colonnello) sono ancora in attesa dell'esito del giudizio di epurazione da parte del Consiglio di Stato, due sono deceduti, 24 congedati a domanda o d'autorità, 38 risultano inquadrati quali funzionari civili della Pubblica sicurezza e 152 sono stati inquadrati nel ruolo ufficiali Corpo guardie di Pubblica sicurezza; dei 3.492 agenti nazionali (marescialli, brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa), 2.928 sono stati trasferiti dal Ministero dell'Africa Italiana all'Amministrazione di Pubblica sicurezza, 450 posti in congedo a domanda, 77 con-

gedati d'autorità, 1 epurato, 1 in attesa dell'esito del giudizio di epurazione, mentre 35 agenti non risultano ancora trasferiti alla Pubblica sicurezza perchè ricoverati in ospedale o inviati in licenza di convalescenza o in attesa di giudizio penale o dispersi nell'ex-Africa Italiana.

Fa rilevare che, fra i trasferiti alla Pubblica sicurezza vi sono i predetti 116 agenti nazionali (sottufficiali e guardie scelte), come sopra promossi nel periodo 25 luglio 1943—4 giugno 1944, i quali — passati in servizio dell'Amministrazione di Pubblica sicurezza — hanno di fatto esplicito ed esplicano le funzioni del maggior grado attribuito ad essi nell'Amministrazione di provenienza, senza che tale stato di fatto corrisponda a quello di diritto nel nuovo ruolo, pur venendo pagati gli assegni relativi al grado di fatto.

Ora, proprio per sanare l'anormale situazione di detti agenti che, come viene riferito nella relazione ministeriale, non si sarebbe verificata se il Comando generale della P. A. I. avesse perfezionato la procedura d'avanzamento sotto l'impegno della sedicente repubblica sociale, in quanto i provvedimenti così adottati avrebbero poi potuto essere convalidati in base all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, il Ministro dell'Africa Italiana, dopo aver promosso sull'argomento il parere favorevole del Consiglio di Stato, ha predisposto il disegno di legge in esame, il cui articolo 1 non è apparso chiaro durante la discussione della III Commissione nella riunione, in sede deliberante, del 30 settembre scorso.

Dichiara che, assunte le debite informazioni presso il Ministero dell'Africa Italiana e l'Amministrazione della Pubblica sicurezza, è risultato che tutto il personale suindicato è stato trasferito in questa ultima Amministrazione e non soltanto i 116 promossi nel periodo 25 luglio 1943—4 giugno 1944, come erroneamente è stato ritenuto da alcuni componenti della Commissione sulla base della relazione ministeriale, che in questo punto non è certo molto chiara.

Richiama inoltre l'attenzione sulla circostanza che, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, tutto il personale (ufficiali, sottufficiali e militari di

truppa) collocato in congedo illimitato, sia a domanda sia d'autorità, venne in precedenza definitivamente discriminato ai fini epurativi.

Nei riguardi dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, osserva che la dizione generica dell'articolo stesso è stata suggerita al Ministro proponente dalla urgente necessità di sanare tutta l'anormale situazione di fatto creatasi dopo il 25 luglio 1943.

Circa l'articolo 2 si riserva di presentare apposito emendamento onde rendere automatica la « decorrenza retroattiva » delle promozioni, non sembrando opportuno, nella specie, il principio facoltativo previsto in detto articolo, che potrebbe dar luogo a non pochi abusi burocratici.

Conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Rilevando che si tratta semplicemente di sanare una situazione di fatto, mette in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

GRISOLIA, relatore. All'articolo 2 propone di sostituire alle parole « potranno avere » la parola « avranno ».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno obiezioni, mette ai voti l'articolo 2 con l'emendamento proposto dal senatore Grisolia.

(È approvato).

La lettura dell'articolo 3, ultimo del disegno di legge, non dà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Mette ai voti il disegno di legge nel suo complesso (1).

(È approvato).

La riunione ha termine alle ore 10,45.

(1) Il testo emendato del disegno di legge è allegato al presente resoconto.

ALLEGATO.

Norme integrative del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, relativo alla soppressione del Corpo di polizia dell'Africa Italiana » (N. 59).

Art. 1.

Il Ministro dell'Africa Italiana è autorizzato ad approvare i quadri di avanzamento degli agenti nazionali del soppresso Corpo di polizia dell'Africa Italiana giudicati idonei all'avanzamento stesso dalle competenti Commissioni nel periodo dal 25 luglio 1943 al 4 giugno 1944 ed a conferire, con propri decreti, le relative promozioni.

Nel caso che le promozioni riguardino sottufficiali e agenti del detto Corpo trasferiti nei ruoli dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza, i singoli decreti saranno emanati di concerto col Ministro dell'interno.

Il conferimento delle singole promozioni è condizionato all'accertata esistenza delle corrispondenti vacanze nel ruolo degli agenti di polizia prescritte dall'articolo 158, in relazione agli articoli 107 e 108, del Regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754, riferite al periodo indicato 25 luglio 1943-4 giugno 1944.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'articolo 157 del citato Regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 754, le promozioni di cui all'articolo precedente avranno decorrenza retroattiva dalla data dei singoli quadri di avanzamento, ma in ogni caso non anteriore a quella in cui si verificarono le corrispondenti vacanze nel grado superiore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.